

1853 - RACCOLTA DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO

Provvedimento n. 28548

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le denunce pervenute da Videorights S.r.l., in data 22 dicembre 2017 e successive integrazioni, l'ultima delle quali pervenuta in data 25 gennaio 2021 e da Delta TV Programs S.r.l., in data 21 novembre 2018 e successive integrazioni, l'ultima delle quali pervenuta in data 8 luglio 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

a) I denunciati

1. Videorights S.r.l. (di seguito, Videorights) è una società costituita nel 2016 che, in data 7 novembre 2017, ha notificato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) la propria costituzione quale entità di gestione indipendente (di seguito, EGI) ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che ha recepito in Italia la direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on-line* nel mercato interno (la c.d. direttiva *Barnier*). Videorights è attiva principalmente nella gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi riconducibili alle categorie degli autori e dei produttori audiovisivi; in particolare, Videorights rappresenta circa venti imprese, tra le quali importanti produttori originari italiani ed esteri. Per le opere del settore audiovisivo, Videorights, in base al proprio statuto può gestire, *inter alia*, i seguenti diritti: per la categoria degli autori, l'equo compenso *à la carte* ex articolo 46 LDA e il compenso copia privata¹; per la categoria dei produttori di opere audiovisive e di videogrammi, il compenso copia privata; per la categoria degli artisti, interpreti ed esecutori, il compenso copia privata.

2. In particolare, Videorights intende gestire in nome dei propri rappresentanti il compenso copia privata (di seguito, anche CCP) per le opere video e tra le società che hanno affidato a Videorights l'incarico a gestire il CCP figura anche la società Delta TV Programs S.r.l., sulla quale vedi *infra*².

Videorights è riconducibile al controllo della stessa persona fisica che controlla anche la società Itsright S.r.l., organismo di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 35/2017 sopra citato che, in base allo Statuto, è principalmente attiva nella gestione dei diritti connessi in favore della categoria degli artisti, interpreti ed esecutori e della categoria dei produttori dei fonogrammi.

3. Delta TV Programs S.r.l. (di seguito, Delta TV) è una società di produzione di opere audiovisive per la TV (in particolare, *fiction*) - ovvero un avente causa di produttori stranieri - che lamenta il mancato versamento del compenso di copia privata da parte dell'Associazione Produttori Audiovisivi, precedentemente denominata l'Associazione Produttori Televisivi.

Delta TV non è associata all'Associazione Produttori Audiovisivi e ha dato mandato, poi successivamente revocato a decorrere dal 1° gennaio 2021, a Videorights per gestire il compenso di copia privata ad essa spettante³.

b) I soggetti denunciati

4. Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa e, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

¹ [Cfr. doc. 75, documentazione Videorights pervenuta in data 25 gennaio 2021.]

² [Cfr. doc. 60, Documentazione pervenuta da Videorights in data 31 ottobre 2019.]

³ [Cfr. doc. 60, Documentazione pervenuta da Videorights in data 31 ottobre 2019. Sulla successiva revoca cfr. doc. 74, Informazioni pervenute da Videorights in data 9 dicembre 2020.]

L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. SIAE è un "organismo di gestione collettiva" (di seguito, anche OGC), ai sensi della già citata direttiva *Barnier*; SIAE opera nell'attività di gestione e intermediazione dei diritti d'autore, concedendo a tal fine le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano.

Nell'ambito del settore audiovisivo, SIAE tutela i diritti degli autori, fra l'altro, ex articolo 46-*bis* LDA, ovvero il c.d. equo compenso cinema.

SIAE, in base alla normativa vigente descritta nel prosieguo, svolge un ruolo centrale nel processo di gestione del compenso copia privata.

In base al rendiconto di gestione SIAE, il compenso copia privata per l'anno 2019 intermediato da SIAE è stato pari a circa 130 milioni di euro⁴.

5. Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (di seguito, ANICA) è l'associazione che rappresenta le industrie italiane del cinema e dell'audiovisivo nei rapporti con le istituzioni e nelle trattative sindacali ed è deputata a stabilire relazioni con i maggiori attori del sistema per la valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo (in primo luogo quello nazionale) in Italia e all'estero.

6. ANICA Servizi S.r.l (di seguito, ANICA Servizi), è una società controllata da ANICA, attraverso la quale quest'ultima gestisce anche il CCP relativo alle opere audiovisive per conto dei produttori di opere cinematografiche. In base al bilancio ANICA Servizi, il fatturato relativo al 2019 è stato pari a circa 5,6 milioni di euro.

7. Associazione Produttori Audiovisivi (di seguito, APA⁵, precedentemente denominata APT), è l'associazione che rappresenta le società di produzione indipendente di *fiction*, in trattenimento leggero, cartoni animati e documentari nei rapporti con le istituzioni, le emittenti televisive pubbliche e private e nell'ambito delle trattative sindacali.

8. APA Service S.r.l. (di seguito, APA Service, precedentemente denominata APT Service) è una società controllata da APA, attraverso la quale quest'ultima gestisce anche il CCP relativo alle opere audiovisive per conto dei produttori televisivi di opere audiovisive. In base al bilancio APA Service, il fatturato relativo al 2019 è stato pari a circa 613.000 mila euro.

9. Univideo è l'associazione di categoria che rappresenta gli editori audiovisivi su media digitali (DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD) e *on-line* (piattaforme di distribuzione digitale).

10. Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. (di seguito, anche ASEA), è una società detenuta al 100% da Univideo, attraverso la quale quest'ultima gestisce anche i compensi di copia privata. In base al bilancio ASEA, quest'ultima ha sviluppato, per il 2019, un fatturato pari a circa 350.000 mila euro.

II. INQUADRAMENTO NORMATIVO

11. Il compenso copia privata è il compenso destinato agli autori, ai produttori e agli artisti, interpreti ed esecutori (di seguito anche AIE) a fronte delle utilizzazioni delle opere (fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi) effettuate per scopi personali e non professionali/commerciali.

In particolare, tale compenso si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie in cambio della possibilità di effettuare registrazioni, esclusivamente a uso privato, di opere protette dal diritto d'autore.

12. In Italia, il compenso per copia privata è disciplinato dagli articoli 71-*sexies*, 71-*septies* e 71-*octies* della legge 22 aprile 1941 n. 633, *Legge sul diritto d'autore* (di seguito, anche LDA)⁶.

L'articolo 71-*sexies* LDA consente la riproduzione di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto e effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, a fronte del compenso copia privata⁷.

⁴ [Cfr. SIAE, *rendiconto di gestione Esercizio 2019*, disponibile sul sito www.siae.it.]

⁵ [<https://www.apaonline.it/news/apa-presenta-il-1-rapporto-sulla-produzione-audiovisiva-nazionale-2/>]

⁶ [La disciplina sulla copia privata è stata introdotta in dalla legge del 5 febbraio 1993, n. 93, contenente Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro. Successivamente la normativa in materia è stata modificata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, *Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.*]

⁷ [L'articolo 71-*sexies*, comma 1, LDA dispone che: "1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini di rettifiche o indirettamente commerciali...".]⁸ [L'articolo 71-*septies*, comma 3, LDA dispone che "Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile e in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione."]

I beneficiari del compenso copia privata, indicati dall'articolo 71 -septies, comma 1, LDA, sono gli "autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa". Le categorie di soggetti appena indicati sono le stesse in capo alle quali la legge riconosce la titolarità dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

I soggetti obbligati al versamento del compenso copia privata sono, ai sensi dell'articolo 71 -septies, comma 3, LDA, i produttori o gli importatori di apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi e videogrammi⁸.

13. Più in dettaglio, i produttori (o gli importatori) di apparecchi devono trasmettere a SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le "cessioni effettuate e i compensi dovuti" e, contestualmente, devono corrispondere tali compensi a SIAE; ai sensi dell'articolo 71 -septies, comma 3, LDA, pertanto, SIAE raccoglie dai predetti soggetti il compenso per copia privata sia per il settore audio che per quello video.

L'entità del CCP è attualmente stabilita dal Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 30 giugno 2020, *Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi*⁹.

La normativa sopra richiamata distingue tra il CCP relativo al settore audio, che ha a oggetto il compenso per la riproduzione privata ad uso personale di opere attraverso supporti per la riproduzione di fonogrammi, e il CCP settore video, che è quello interessato dal presente procedimento e che ha a oggetto il compenso per la riproduzione privata ad uso personale di opere attraverso supporti per la riproduzione di opere audiovisive.

a) Il settore audio

14. Ai sensi dell'articolo 71 -octies, comma 1, LDA, per il settore audio, SIAE ripartisce il 50% degli importi ricevuti agli autori (e aventi causa) di opere musicali e il restante 50%, "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative"¹⁰, ai produttori di fonogrammi; a loro volta, come previsto dal medesimo articolo, i produttori versano il 50% del compenso copia privata ricevuto agli AIE interessati.

In altri termini, il compenso copia privata audio è ripartito tra gli autori (50%), i produttori (25%) e gli AIE (25%).

Per i produttori e gli AIE, partecipano nelle diverse fasi del processo di gestione del CCP vari enti tra i quali: AFI – Associazione Fonografici Italiani, organismo di gestione collettiva (OGC) in forma di associazione attiva dal 1993; SCF S.r.l., OGC attiva dal 2000; Itsright S.r.l., OGC attiva dal 2010; Nuovo Imaie (OGC in forma di associazione) e RASI – Rete Artisti Spettacolo per l'innovazione (OGC in forma di società cooperativa)¹¹.

Tutte le *collecting* indicate sono iscritte nell'apposito elenco tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, *Elenco degli OGC e delle EGI, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 dell'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS*.

b) Il settore video

15. La disciplina per il settore video è sostanzialmente speculare a quanto sopra riportato per il settore audio, fatte salve diverse percentuali di ripartizione fra le categorie interessate. In particolare, in base all'articolo 71 -octies, comma 3, LDA, SIAE, "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative", ripartisce il 30% del compenso agli autori, mentre il restante 70%, in parti uguali, tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli AIE¹².

16. Anche per il settore video, si rileva che SIAE raccoglie, a monte, dai produttori/importatori di *device* per la riproduzione di opere video tutto il CCP dovuto. La stessa, a sua volta, ripartisce direttamente, a valle, solo il compenso copia privata dovuto agli aventi diritto che rientrano nelle categorie da essa direttamente rappresentate (vale a dire il 30% destinato agli autori) e per le quali tutela anche altre tipologie di diritti (ad esempio, per gli autori, l'equo compenso cinema ex articolo 46 LDA).

Diversamente da quanto rilevato nel settore audio, dove sono attive diverse *collecting*, la gestione del CCP destinato ai produttori di opere audiovisive (opere cinematografiche, televisive e videogrammi), è interamente effettuata dalle

⁸ [L'articolo 71 -septies, comma 3, LDA dispone che "Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione".]

⁹ [In Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2020, n. 195.]

¹⁰ [L'articolo 71 -octies, commi 1 e 2, LDA, relativi al settore audio, così dispongono: "Il compenso di cui all'articolo 71 -septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.


2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati".]

¹¹ [Cfr. informazioni pervenute da Videorights in data 7 febbraio 2018 (doc. 5).]

¹² [L'articolo 71 -octies, comma 3, LDA prevede che: "Il compenso di cui all'articolo 71 -septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93".]

associazioni di categoria ANICA, APA (precedentemente APT) e Univideo, anche in virtù di risalenti accordi nel prosieguo descritti.

17. La Figura 1 sintetizza, per il settore video, la ripartizione effettuata da SIAE, dalla quale si evince che, allo stato, gli unici soggetti attivi nella gestione del CCP destinati ai produttori sono SIAE e le associazioni ANICA, APA (precedentemente APT) e Univideo/ASEA.



18. Alla luce del d.lgs. n. 35/2017 - che ha introdotto una disciplina organica delle condizioni e dei requisiti in base alle quali le *collecting* possono operare in Italia nella gestione dei diritti d'autore, dei diritti connessi e dei diritti comunque inerenti alle opere d'ingegno e che rappresenta, quindi, uno snodo essenziale nell'apertura di questi mercati a una concorrenza effettiva - e considerando che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali era stato chiamato dagli enti interessati a intervenire sul processo di ripartizione del compenso copia privata, l'Autorità, in data 2 gennaio 2020, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali la Segnalazione AS1637 - *Gestione del compenso copia privata nel settore audiovisivo*; in tale sede, l'Autorità ha auspicato che, sotto la vigilanza di queste Istituzioni, siano "... tempestivamente definiti i nuovi criteri per la ripartizione del CCP video", di modo da assicurare la parità di trattamento tra tutte le imprese interessate, "... senza privilegiare le associazioni di categoria e avvalendosi anche dell'esperienza professionale maturata dalle *collecting* in comparti contigui (CCP settore audio, diritti d'autore e diritti connessi)".

In particolare, nella Segnalazione AS1637 l'Autorità, fatte salve eventuali altre forme di intervento nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali a tutela della concorrenza, ha sollecitato le Istituzioni a esercitare le proprie funzioni di vigilanza su SIAE, "impiegando ogni strumento utile affinché siano definiti i nuovi criteri di ripartizione del CCP nel settore video, per l'anno 2019 e per gli anni il cui processo di liquidazione è ancora in corso, e non sia pregiudicata l'attività delle *collecting* che, sulla base di una libera scelta dei propri mandanti/associati, ricevono il mandato di gestire il CCP video".

L'Autorità, a seguito della Segnalazione appena richiamata, ha ricevuto, in data 17 aprile 2020, dal MIBAC copia di una nota interna del 7 aprile 2020 tra l'Ufficio Legislativo e la Direzione generale biblioteche e istituti culturali dello stesso MIBAC nella quale si afferma che "la ripartizione [del CCP, n.d.r.] resta affidata alle associazioni maggiormente rappresentative, alle quali non sono assimilabili le entità di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti

connessi”¹³. Il MIBAC richiama comunque l’attenzione “sulla necessità che l’effettiva rappresentatività delle associazioni di categoria sia periodicamente verificata, nei modi esperibili secondo le disposizioni generali vigenti in materia, allo scopo di assicurare la corretta individuazione dei soggetti dei quali la SIAE può avvalersi.

Infine, proprio in considerazione della finalità redistributiva della norma, va comunque segnalata la necessità che il riparto dei compensi tra tutti gli aventi diritto avvenga in modo trasparente, tramite opportuni strumenti di rendicontazione. Ciò al duplice fine di consentire alla SIAE di vigilare sulla distribuzione delle risorse e di permettere a tutti i soggetti interessati di conoscere l’operato delle associazioni maggiormente rappresentative nell’attività di ripartizione dei compensi per copia privata”¹⁴.

III. LE DENUNCE E LE CONDOTTE SEGNALATE

III.1 Premessa

19. In base alle denunce in atti, SIAE e le associazioni di categoria ANICA, APA, (precedentemente APT) e Univideo, anche attraverso le società controllate, – anche per il tramite di accordi con la SIAE molto risalenti (rispettivamente del 1998 e del 1993) e ancora in vigore – ostacolerebbero l’ingresso di *collecting*, ivi inclusa Videorights, che intendano gestire, per conto dei propri iscritti, il compenso copia privata e ostacolerebbero la libertà degli aventi diritto, quali il denunciante Delta TV, di scegliere il soggetto cui demandare la gestione del CCP video e le modalità stesse di tale gestione.

III.2 L’Accordo SIAE/ANICA/APT

20. SIAE, ANICA e APT (ora APA) hanno stipulato, in data 2 novembre 1998, l’Accordo per la distribuzione dei compensi previsti dalla legge n. 93 del 5 febbraio 1992, art. 3 comma 6¹⁵ di seguito descritto.

Innanzitutto, questo Accordo muove dalla premessa che “sulla base dei risultati di un sondaggio commissionato ad un istituto di ricerca (A.S.M. S.r.l.) l’A.N.I.C.A. e l’A.P.T. hanno raggiunto un’intesa sulle percentuali di rispettiva spettanza della quota riservata dalla legge alla categoria dei “produttori originari di opere audiovisive” e che “l’intesa summenzionata prevede per la quota di pertinenza dei produttori l’attribuzione del 60% all’A.N.I.C.A. e del 35% all’A.P.T.; e che per il restante 5% le parti hanno previsto l’accantonamento su un conto cointestato ad A.N.I.C.A. e A.P.T., quale fondo di oscillazione da attribuire in un secondo momento in relazione alla fluttuazione dei repertori di rispettiva competenza negli anni di riferimento di ciascuna singola ripartizione”.

Si sottolinea che questa ripartizione riflette il peso attribuito nella ripartizione del CCP fra i produttori di opere cinematografiche, rappresentati da ANICA, e quello attribuito ai produttori di *fiction* televisive, rappresentati da APT (quest’ultima ora denominata APA).

21. In questo contesto, l’articolo 2 dell’Accordo prevede che SIAE “...provvederà secondo gli accordi citati in premessa ad attribuire all’A.N.I.C.A. e all’A.P.T. quali Associazioni maggiormente rappresentative dei produttori originari di opere audiovisive cinematografiche e televisive, rispettivamente il 60% e il 35% della quota parte (1/3) del compenso incassato ... al netto delle spese, su appositi conti correnti che le parti si riservano di indicare.

Il residuo importo corrispondente alla percentuale del 5%, sarà dalla S.I.A.E. versato al netto delle spese, su un conto cointestato all’A.N.I.C.A. - A.P.T., come precisato in premessa...”.

In base al successivo articolo 3 dell’Accordo, ANICA e APT si sono impegnate a ripartire i compensi in favore dei produttori originari “siano o meno associati”, manlevando la SIAE da qualsiasi responsabilità.

L’Accordo qui richiamato ha durata annuale e, in base alle informazioni a oggi disponibili, è ancora in vigore¹⁶.

22. Dalla documentazione in atti, risulterebbe anche che, sulla base dell’Accordo del 1998, SIAE, ANICA e ANICA Servizi abbiano stipulato uno o più accordi principalmente volti a inserire ANICA Servizi nel processo operativo di gestione del CCP¹⁷.

Parimenti, sempre sulla base dell’Accordo del 1998, sarebbero stati stipulati anche altri accordi tra SIAE e APA/APT almeno a far data dal 1° giugno 2016¹⁸.

In conclusione, la ripartizione del CCP video tra ANICA (65%) e APT (35%), a quanto consta, non è stata modificata da successivi accordi ed è pertanto tuttora in essere.

¹³ [Doc. 64, Documentazione MIBAC pervenuta in data 17 aprile 2020.]

¹⁴ [Doc. 64, Documentazione MIBAC pervenuta in data 17 aprile 2020.]

¹⁵ [L’Accordo si trova in doc. 40, Documentazione pervenuta da Delta TV in data 13 dicembre 2018. Si evidenzia che la legge n. 93/1993 è la normativa che ha introdotta le disposizioni sulla copia privata confluite negli attuali articoli 71 – sexies e ss., LdA precedentemente illustrati.]

¹⁶ [Il sito web ANICA, alla data del 10 dicembre 2020, nella sezione dedicata alla copia privata riporta che la ripartizione della copia privata è tuttora regolata dall’accordo del 2 novembre 1998.]

¹⁷ [Cfr. l’Accordo SIAE, ANICA e ANICA Servizi del 13 febbraio 2015, disponibile sul sito web di ANICA.]

¹⁸ [Disponibile sul sito web di APA (allora APT).]

III.3 L'Accordo SIAE/Univideo

23. Con riferimento alla ripartizione del CCP video a Univideo, le informazioni disponibili confermano che anche per il settore dei videogrammi le dinamiche sono simili a quelle appena descritte e solo Univideo partecipa alla gestione del CCP.

24. Infatti, dal sito web Univideo, si evince che per "quanto concerne la ripartizione della quota dei compensi spettante ai produttori di videogrammi, la SIAE, con accordo stipulato l'8 febbraio 1993 ha affidato a Univideo, in quanto associazione maggiormente rappresentativa della categoria, la ripartizione del compenso.

L'Assemblea dell'Univideo ha deliberato di trasferire la gestione delle attività di ripartizione dei compensi all'Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva srl, società di cui detiene il 100% del capitale sociale. Ha altresì conferito mandato collettivo all'Agenzia in nome dei propri associati...".

Inoltre, dalle informazioni disponibili, risulta che SIAE, Univideo e Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. abbiano stipulato un accordo almeno dal 12 marzo 2014 in merito alla gestione del CCP video¹⁹.

25. A ciò si aggiunga che, in base all'articolo 33 dello statuto Univideo, rubricato *Mandato incasso copia privata*, gli "Associati che abbiano i requisiti in qualità di produttori di videogrammi per partecipare alla percezione dei proventi di copia privata ai sensi degli artt. 71 septies e 71 octies della L. 633 del 1941 (LDA), presentando domanda di ammissione all'Associazione ai sensi del Titolo II del presente Statuto conferiscono mandato in via esclusiva alla S.r.l. Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva (ASEA), società di servizi interamente controllata da Univideo, per l'incasso e la ripartizione dei proventi di copia privata del settore video accettando contestualmente il Regolamento Copia Privata adottato da ASEA su proposta di Univideo"²⁰.

In altri termini, i produttori associati Univideo non hanno alternative se non affidare alla stessa Univideo l'incarico per la gestione del CCP copia privata.

III.4 I tentativi di Videorights di gestire il CCP video per conto dei propri mandanti

26. Videorights ha depositato ampia documentazione dalla quale si evince che i tentativi di partecipare alla fase a monte di ripartizione primaria del CCP video, incassando direttamente da SIAE la quota di CCP spettante ai produttori da essa rappresentati, sono stati vani²¹.

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le tre associazioni di categoria e la stessa SIAE abbiano costantemente affermato che solo le associazioni di categoria, ovvero ANICA, APA e Univideo, possano incassare direttamente da SIAE il CCP video dovuto e, pertanto, hanno sistematicamente escluso Videorights dal processo di gestione di tale compenso.

27. Ad esempio, dagli atti risulterebbe che in data 16 febbraio 2018 si è svolto un incontro in SIAE, al quale hanno partecipato anche le tre associazioni e la stessa Videorights, che, secondo la società denunciante, ha "sortito soltanto il risultato di registrare, ancora una volta l'infondata pretesa di APT, ANICA e UNIVIDEO di escludere la nostra società e le aziende da noi rappresentate dal riparto diretto dei compensi in oggetto", opponendo la c.d. questione pregiudiziale sull'interpretazione della normativa vigente in base alla quale solo le predette associazioni potrebbero gestire il CCP video²².

Successivamente, anche nel 2019, malgrado i costanti tentativi di Videorights, le associazioni di categoria hanno impedito la partecipazione della *collecting* al processo di gestione del CCP e questa posizione è stata ribadita nel corso di una riunione che si sarebbe svolta tra SIAE e le tre associazioni ANICA, Univideo e APA, in data del 26 agosto 2019, il cui contenuto è sintetizzato in una nota inviata da SIAE al MIBAC, in pari data, dalla quale si evince che ANICA e Univideo-ASEA hanno espresso "la posizione di contrarietà assoluta" alla partecipazione in qualsiasi forma di Videorights al meccanismo normativo di riparto stabilito dall'articolo 71-octies..."²³.

A ciò si aggiunga che, in base alla documentazione in atti, risulterebbe che SIAE abbia già ripartito il CCP video relativo agli anni 2016, 2017 e 2018 ad ANICA, APA/APT e Univideo, includendovi anche quanto invece spetterebbe a Videorights per conto delle imprese mandanti²⁴.

In particolare, la ripartizione dei compensi per gli anni 2017 e 2018 si è conclusa nel corso dell'anno 2020²⁵; SIAE ha comunicato, in data 27 aprile 2020, ad ANICA, APA e Univideo nonché alla stessa Videorights di voler "procedere nei tempi più rapidi e con le consuete modalità alla ripartizione delle annualità richiamate [ovvero 2017 e 2018, n.d.r.] alle

¹⁹ [Cfr. Informazioni disponibili dal sito web Univideo.]

²⁰ [Statuto Univideo reperibile sul sito internet dell'Associazione.]

²¹ [Cfr. a titolo meramente esemplificativo, doc. 3, Documentazione pervenuta da Videorights in data 22 dicembre 2017 dove si rinvia a scambi di comunicazioni tra Videorights, SIAE, ANICA, Univideo e allora APT in merito alle richieste di Videorights, doc. 6, Integrazione denuncia del 22 febbraio 2018... e più recentemente cfr. Informazioni pervenute da Videorights in data 18 maggio 2020 (doc. 66) e in data 7 settembre 2020 (doc. 72).]

²² [Lettera di Videorights a SIAE del 20 febbraio 2018, in doc. 6, Integrazione denuncia del 22 febbraio 2018, all. 7.]

²³ [Vedi doc. 59, Documentazione Videorights pervenuta in data 23 settembre 2019.]

²⁴ [Cfr. Informazioni pervenute da Videorights in data 7 settembre 2020, doc. 72.]

²⁵ [Cfr. doc. 65 Informazioni pervenute da Videorights in data 29 aprile 2020.]

Associazioni maggiormente rappresentative, così come attualmente identificate..."²⁶, come poi è avvenuto, malgrado l'opposizione di Videorights²⁷.

Successivamente ANICA e APA, dopo aver ricevuto il CCP video da SIAE per gli anni 2017 e 2018, hanno avviato la distribuzione del CCP ai singoli aventi diritto di riferimento²⁸.

Alla luce di quanto precede, la documentazione in atti evidenzia che il sistema di ripartizione primaria incentrato sugli accordi sopra illustrati e sull'assetto stabilito da SIAE unitamente alle tre associazioni ANICA, APA e Univideo continua a trovare tuttora applicazione e, pertanto, a condizionare l'intero sistema di ripartizione del CCP video, escludendo qualsiasi altra *collecting* interessata a parteciparvi.

Al riguardo, alcuni produttori si trovano costretti a comunicare la loro indisponibilità a continuare il mandato a Videorights "a causa della mancata partecipazione di Videorights alla distribuzione diretta presso SIAE dei compensi"²⁹.

28. Inoltre, dagli atti del procedimento, risulterebbe che Videorights, oltre a essere esclusa dalla ripartizione primaria del CCP video, riscontra continue difficoltà anche a incassare dalle associazioni il compenso dovuto per poi distribuirlo ai propri rappresentati.

Al riguardo, risulta che numerose richieste di Videorights alle associazioni non hanno a tutt'oggi ricevuto riscontro, o comunque tale riscontro è arrivato con tempi lunghi e con modalità insoddisfacenti.

In particolare, risulterebbe dagli atti che le associazioni ANICA e APA/APT hanno fornito riscontro alle richieste di Videorights anche dopo due mesi e, in alcuni casi, anche dopo più di tre mesi³⁰ e che le trattative per la stipulazione di un eventuale accordo con APA "...che snellisse i processi di ripartizione ed incasso dei compensi relativi al periodo 2012 - 2016 è ben lontano dal concludersi..."³¹.

Inoltre, nei casi in cui le associazioni hanno versato il CCP video a Videorights, l'importo dovuto è stato decurtato, tra l'altro, dell'aggio che le associazioni trattengono per la propria attività di gestione³². Conseguentemente, l'importo che Videorights può riversare ai propri rappresentati è inferiore all'importo di cui la stessa Videorights avrebbe avuto la disponibilità partecipando direttamente alla ripartizione primaria operata da SIAE ed è stato versato in tempi significativamente più lunghi.

A ciò si aggiunga che, dalla documentazione in atti, emergerebbe che, almeno in alcuni casi, le associazioni contattano direttamente le più importanti imprese mandanti di Videorights per il versamento del CCP, ovvero offrono loro gli stessi servizi per le quali queste imprese si erano rivolte a Videorights³³.

29. Le criticità sopra evidenziate sembrerebbero trovare conferma anche nella denuncia di Delta TV, secondo la quale il processo di ripartizione del CCP video sarebbe poco trasparente e non consentirebbe alle altre *collecting* di svolgere la propria attività in favore dei propri mandanti, neanche intervenendo nella sola fase secondaria, a valle della ripartizione primaria fatta da SIAE³⁴.

Infatti, in base a quanto riportato nella documentazione in atti, non sono resi pubblici gli importi distribuiti da SIAE alle associazioni e i criteri di ripartizione adottati dalle associazioni per versare il CCP agli aventi diritto. La stessa Delta TV, malgrado un contenzioso durato anni, a tutt'oggi non è riuscita a ottenere il CCP dovuto da APA/APT né agendo autonomamente né attraverso il conferimento del mandato a Videorights³⁵.

²⁶ [Cfr. doc. 65, Informazioni pervenute da Videorights in data 29 aprile 2020.]

²⁷ [Cfr. doc. 65, Informazioni pervenute da Videorights in data 29 aprile 2020, spec. la lettera di Videorights a SIAE del 29 aprile 2020.]

²⁸ [Cfr. doc. 72, Informazioni pervenute da Videorights in data 7 settembre 2020, spec. stralci di siti ANICA e APA.]

²⁹ [Cfr. doc. 60, Documentazione pervenuta da Videorights in data 31 ottobre 2019, in all.ti 4 a e 4b e l'allegato 5 contenente la specifica delle società per le quali ha perso il mandato. In particolare, nella mail allegata si rinviene che "... I am sure you will realize that the non-acceptance of Videorights by SIAE is a problem for us resp. our clients. We therefore have to discontinue our cooperation (for the time being)... Again, please understand that we are under enormous pressure by our clients and we MUST show results soon..."; su questo profilo. Cfr. anche doc. 45, Documentazione Videorights del 30 gennaio 2019.]

³⁰ [Cfr. Informazioni pervenute da Videorights in data 7 settembre 2020, doc. 72.]

³¹ [**Doc. 69, Informazioni pervenute da Videorights in data 18 maggio 2020.**]

³² [Cfr. da ultimo Informazioni pervenute da Videorights in data 7 settembre 2020, doc. 72.]

³³ [Cfr. a titolo esemplificativo, Informazioni pervenute da Videorights in data 12 novembre 2018, doc. 26, Informazioni pervenute da Videorights in data 18 maggio 2020, doc. 66 e Informazioni pervenute da Videorights in data 7 settembre 2020, doc. 72.]

³⁴ [Cfr., ad esempio, doc. 68, Informazioni pervenute da Delta TV in data 3 luglio 2020 e cfr. anche Informazioni pervenute da Videorights in data 7 settembre 2020, doc. 72.]

³⁵ [Cfr. a titolo esemplificativo, doc. 68, Informazioni pervenute da Delta TV in data 3 luglio 2020 e doc. 74, Documentazione Videorights del 9 dicembre 2020 dalla quale si evince Delta TV ha revocato il mandato a Videorights a decorrere dal 1° gennaio 2020.]

IV. VALUTAZIONI

IV.1 Premessa

30. In via preliminare, è opportuno soffermarsi sull'evoluzione dei mercati relativi alla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla luce della già citata direttiva *Barnier* e del d.lgs. n. 35/2017, di trasposizione nell'ordinamento italiano. Questi atti normativi hanno definito una cornice giuridica omogenea in base alla quale le *collecting* possono operare, a condizioni analoghe, su tutto il territorio dell'Unione europea e ciò costituisce un elemento essenziale per l'effettivo sviluppo di mercati concorrenziali relativi alla gestione dei diritti d'autore, dei diritti connessi e del compenso copia privata.

31. Infatti, giova sottolineare che, prima del d.lgs. n. 35/2017, da un lato, il settore dei diritti connessi era già stata oggetto di un importante intervento di liberalizzazione³⁶, tuttavia non supportato da un quadro legislativo organico e, dall'altro, il settore dei diritti d'autore, era sostanzialmente incentrato sul monopolio di SIAE ex articolo 180 LDA; ciò fino a quando quest'ultima disposizione è stata modificata nel senso di prevedere lo svolgimento delle attività ivi indicate anche da parte degli organismi di gestione collettiva di cui al d.lgs. n. 35/2017³⁷.

In questo contesto, sotto la spinta dei primi concorrenti a entrare in mercati sostanzialmente caratterizzati da assetti monopolistici, la direttiva *Barnier* e il d.lgs. n. 35/2017 costituiscono le basi giuridiche che hanno ridisegnato il settore, superando, per quanto qui rileva, categorie rigide di compartimentazione e ponendo al centro la libertà del titolare di scegliere a quale *collecting* affidare la gestione dei propri diritti d'autore, dei diritti connessi e del compenso per copia privata³⁸.

32. In particolare, le *collecting* possono, al più tardi con il d.lgs. n. 35/2017, definire la propria strategia di offerta ai titolari di diritti sulla base di criteri prima difficilmente attuabili ed eventualmente posizionandosi sul mercato offrendo una gamma completa di servizi, ovvero la tutela del diritto d'autore, dei diritti connessi e del compenso copia privata. Attualmente, l'offerta delle *collecting* può essere, quindi, modulata in funzione di determinate categorie di titolari (ad esempio, autori e produttori) e/o determinate tipologia di opere (ad esempio, fonogrammi ovvero opere audiovisive). In altri termini, le *collecting* - fatto salvo il rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dal d.lgs. n. 35/2017 - hanno piena libertà di definire autonomamente la propria strategia di offerta ai titolari di diritti, articolando la gamma di servizi offerti, senza segmentazioni artificiose o vincoli imposti da fattori esogeni, quali le condotte qui in esame.

33. Quanto rilevato vale, ad esempio, con riferimento a Videorights³⁹ che intende fornire via via una gamma sempre più completa di servizi, offrendo la gestione della generalità dei diritti di utilizzazione economica previsti dalla LDA sulle opere di ingegno, in rapporto di concorrenza con le associazioni precedentemente richiamate per la gestione del compenso copia privata dei produttori di opere audiovisive e di videogrammi e, altresì, in rapporto di concorrenza con SIAE per quanto riguarda i servizi offerti agli autori (ad esempio, per la gestione dell'equo compenso cinema ex articolo 46 *bis* LDA e, astrattamente, del compenso copia privata).

IV.2 I mercati rilevanti

34. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività⁴⁰.

35. Conformemente ai precedenti dell'Autorità relativi ai servizi similari a quelli qui in esame e a questi ultimi strettamente connessi⁴¹, la gestione del CCP video spettante ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive consta nello svolgimento di una serie di attività collegate, sequenziali e conseguenti, alcune delle quali sono influenzate dalla regolamentazione quanto alle specifiche modalità applicative. In particolare, ai fini del presente procedimento, rilevano i mercati relativi alla fase di ripartizione primaria del CCP video spettante ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive da parte della SIAE che attualmente trova compimento, sulla base di percentuali stabilite dalla normativa di riferimento, tramite le associazioni ANICA, APA/APT e Univideo, e alla fase di ripartizione secondaria nella quale queste associazioni riconoscono alle *collecting* interessate il CCP loro dovuto.

³⁶ [L'art. 39, comma 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.]

³⁷ [L'art. 180 LDA è stato modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (il c.d. Decreto fiscale). Sulle attività oggetto di monopolio fino alla citata modifica e su quelle anche precedentemente aperte alla concorrenza cfr. il caso A508 SIAE/Intermediazione dei diritti d'autore.]

³⁸ [Cfr. art. 5 della direttiva *Barnier* e l'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 35/2017.]

³⁹ [Cfr. doc. 75, la documentazione pervenuta in data 25 gennaio 2021.]

⁴⁰ [Cfr., ex multis, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, *Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.*]

⁴¹ [Cfr. A489 - Nuovo Imaie-Condotte anticoncorrenziali provv. n. 26497 del 22 marzo 2017, relativo ai diritti connessi e A508 - SIAE/Intermediazione dei diritti d'autore, provv. n. 27259 del 25 settembre 2018 relativo ai diritti d'autore.]

36. Da un punto di vista sostanziale, nonché ai fini di una migliore comprensione della fattispecie in oggetto, giova anche rilevare la diversa natura dei due mercati rilevanti appena richiamati:

i) quello della ripartizione primaria del CCP video ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive ha una mera funzione redistributiva, attenendo, nella sostanza, ad un mero passaggio vincolato di risorse, quanto alle quote di pertinenza, dalla SIAE verso le associazioni di riferimento;

ii) quello della ripartizione secondaria del CCP video ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive, invece, è dotato di un carattere di profittabilità, in quanto in grado di generare margini a favore dei soggetti incaricati (ad oggi solo le associazioni) di riversare i compensi agli aventi diritto e dunque assume un carattere di contendibilità per ciò che concerne le *collecting* che aspirano ad operare nello stesso. Allo stato attuale, infatti, le associazioni, quali uniche attrici presenti in tale ultimo comparto, trattengono dai compensi dovuti agli aventi diritto una percentuale volta a coprire i costi operativi connessi allo svolgimento dell'attività di ripartizione.

37. In questi mercati, le *collecting* dovrebbero liberamente operare nella fase di ripartizione primaria oppure eventualmente inserirsi come ulteriore livello di intermediazione tra le associazioni di categoria e il singolo avente diritto, sfruttando a pieno le sinergie operative intercorrenti tra gli stessi.

Per contro, alla luce delle condotte in esame, le *collecting* interessate alla gestione del CCP video spettante ai produttori sono radicalmente escluse dalla fase di ripartizione primaria, partecipano con difficoltà alla fase di ripartizione secondaria e non operano al pieno delle loro potenzialità, in termini di qualità di servizio offerto e di valore dei diritti riconosciuti nei confronti degli aventi diritto.

38 Dal punto di vista geografico, i mercati oggetto di analisi appaiono avere una dimensione nazionale, in ragione della specificità della normativa di settore.

39. Nel 2019, i mercati relativi alla gestione del CCP, comprensivi sia del settore audio che video, rappresentano un valore di circa 130 milioni di euro annui⁴².

Secondo le stime di Videorights, circa il 60% del settore è riconducibile al settore audio e il restante 40% al settore video; pertanto, per il 2019, il CCP settore audio è pari a circa 78 milioni di euro e quello relativo al settore video è pari a circa 52 milioni di euro⁴³.

Nel settore video, il CCP destinato ai produttori è sostanzialmente gestito interamente da SIAE e dalle tre associazioni ANICA, APA/APT e Univideo, sia per i produttori iscritti alla rispettiva associazione di riferimento sia per quelli non iscritti.

40. L'intesa posta in essere nei mercati sopra descritti incide sulla capacità competitiva delle *collecting* di competere nei mercati a valle liberalizzati della raccolta dei mandati da parte dei titolari dei diritti e della distribuzione del compenso copia privata ai singoli aventi diritto, secondo le proprie regole interne (al netto della quota, di entità variabile, trattenuta al fine di coprire i propri costi di funzionamento, c.d. aggio o commissione).

Si noti che in quest'ambito viene in rilievo, innanzitutto, la categoria dei produttori di opere audiovisive ma, come precedentemente illustrato, a seguito del d.lgs. n. 35/2017 anche la categoria degli autori, tipicamente tutelata da SIAE, è contendibile da parte di altre *collecting*.

Inoltre, i mercati della gestione del CCP sono strettamente contigui ai mercati relativi alla gestione e intermediazione dei diritti d'autore e ai mercati relativi alla gestione e intermediazione dei diritti connessi.

In conclusione, vale evidenziare che Videorights è, nei mercati relativi alla gestione del CCP video destinato ai produttori di opere audiovisive e di videogrammi, in concorrenza diretta con ANICA, anche attraverso ANICA Servizi S.r.l., APA (precedentemente denominata APT), anche attraverso APA Service S.r.l., e Univideo, anche attraverso ASEA. Videorights è altresì in rapporto di concorrenza diretta con SIAE nei mercati per la gestione dei diritti riconducibili agli autori, quali i mercati relativi all'equo compenso cinema e i mercati relativi alla gestione del CCP video.

IV.3 Le possibili criticità concorrenziali

41. L'articolo 101 del TFUE vieta alle imprese e alle associazioni di imprese di porre in essere intese, nella forma di accordi o pratiche concordate o decisioni di associazioni di imprese, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (o di una sua parte).

SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA (precedentemente denominata APT), anche attraverso APA Service (precedentemente denominata APT Service), e l'associazione Univideo, anche attraverso ASEA, vengono in rilievo nell'ambito del presente procedimento quali imprese attive nella gestione del CCP relativo al settore video che offrono i propri servizi sia ai rispettivi associati sia a soggetti terzi titolari del compenso copia privata.

Queste imprese, in base alla documentazione in atti, potrebbero aver posto in essere, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, una possibile intesa restrittiva della concorrenza unica e complessa, consistente negli accordi sopra descritti in vigore sin dal 1993 e dal 1998, negli accordi successivamente stipulati, nonché nelle più recenti condotte volte a escludere Videorights dalla gestione del CCP. L'intesa qui ipotizzata appare sostanzialmente consistere in una ripartizione dei mercati relativi alla distribuzione primaria e secondaria del CCP settore video tra SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA, anche attraverso APA Service, e Univideo, anche attraverso ASEA, di modo che

⁴² [Cfr. *Rendiconto di gestione esercizio 2019, spec. pag. 18 disponibile sul sito web SIAE.*]

⁴³ [Cfr. *documentazione Videorights del 15 dicembre 2017 e 22 dicembre 2017 (rispettivamente docc. 1 e 3).*]

ciascuna associazione gestisca interamente il CCP riconducibile alla tipologia di produttori da essa rappresentati, ovvero i produttori di opere cinematografiche quanto ad ANICA, i produttori televisivi quanto ad APA e i produttori di videogrammi quanto a Univideo.

Tale ripartizione dei mercati della gestione del CCP settore video è attuata da SIAE e dalle associazioni sopra richiamate non solo nei confronti dei produttori iscritti a ciascuna associazione di riferimento, ma anche per conto dei produttori non iscritti e/o che abbiano manifestato la volontà di affidare la gestione del CCP a una *collecting* di proprio gradimento.

42. Prendendo le mosse dall'accordo del 1998 SIAE/Anica/APT (ora APA), questo accordo, se inserito nel contesto normativo ed economico successivo al d.lgs. n. 35/2017 sopra richiamato, appare assumere una valenza restrittiva volta a ripartire il mercato della distribuzione primaria della gestione del CCP tra ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, e APA, anche attraverso APA Service.

In particolare, dall'accordo del 1998 e sino a oggi, SIAE, ANICA e APA hanno stabilito la ripartizione del mercato della distribuzione primaria del CCP settore video, destinando il 65% ai produttori cinematografici rappresentati da ANICA e il 35% ai produttori televisivi rappresentati dall'allora APT, oggi APA, senza che alcuna *collecting* possa trovare un proprio spazio di partecipazione nella fase di gestione primaria del CCP.

Tale ripartizione sembrerebbe, infatti, interamente assorbire anche la gestione della distribuzione secondaria del CCP spettante ai produttori non iscritti alle associazioni e/o che, addirittura, abbiano espresso volontà di affidare la gestione del CCP a *collecting* diverse da dette associazioni, come è il caso di Delta TV e degli altri mandanti di Videorights. In altri termini, ai produttori titolari del compenso copia privata è preclusa la libertà di scegliere a quale ente affidare la gestione dei propri diritti.

La stessa SIAE, ad oggi, ha versato tutto il CCP dovuto ai produttori cinematografici e televisivi per gli anni 2016, 2017 e 2018 soltanto ad ANICA e APA, escludendo, in ultima analisi, Videorights nel processo di gestione del CCP.

43. Analoghe valutazioni valgono per l'accordo Univideo/SIAE in quanto, tramite lo stesso, l'intero CCP destinato ai produttori di videogrammi è gestito da Univideo, senza che residui spazio per l'attività di eventuali *collecting* concorrenti.

Al riguardo, si aggiunge anche che Univideo impone ai propri associati di affidarle il mandato per la gestione del CCP (articolo 33 dello Statuto) e, a quanto consta, gestisce il CCP anche per i produttori di videogrammi non iscritti, non consentendo a questi ultimi di scegliere liberamente a quale ente rivolgersi.

44. Oltre agli accordi in essere e sopra richiamati, la documentazione precedentemente illustrata ha evidenziato anche che, quanto meno dal 2018, SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA (precedentemente denominata APT), anche attraverso APA Service (precedentemente denominata APT Service), e Univideo, anche attraverso ASEA, potrebbero aver ostacolato l'ingresso di *collecting* concorrenti, opponendosi, anche nel corso di tutto il 2020, al superamento dell'assetto delineato nei sopra citati accordi e rendendo difficoltosa la partecipazione di Videorights anche nella fase di ripartizione secondaria del CCP e offrendo la gestione del CCP direttamente ai clienti di quest'ultima⁴⁴. Nel 2020, infatti, SIAE ha distribuito il CCP video relativo agli anni 2017 e 2018 soltanto alle associazioni ANICA, APA e Univideo, con esclusione dei concorrenti.

Al riguardo, merita anche richiamare la segnalazione di Delta TV che sembrerebbe confermare come l'assetto creato dall'accordo del 1998 e le successive condotte di APA/APT, escludendo i concorrenti alla quale la stessa Delta TV si è rivolta (Videorights) e comprimendo la libertà di scelta degli aventi diritto, impediscano il pieno dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, in tal modo ostacolando l'emersione di servizi di gestione alternativi che potrebbero migliorare, sotto il profilo economico, qualitativo e/o innovativo, l'offerta sul mercato interessato.

45. A ciò si aggiunga che l'idoneità dell'intesa qui ipotizzata a produrre effetti restrittivi sui mercati interessati appare avvalorata anche dalla circostanza che Videorights, non potendo incassare direttamente da SIAE il CCP spettante ai propri clienti, ha perso importanti società mandanti.

46. L'intesa qui ipotizzata potrebbe limitare l'offerta dei servizi di gestione del CCP video e, di riflesso, pregiudicare le dinamiche competitive nei mercati rilevanti. In particolare, dalla documentazione in atti, emerge il permanere in vita di un sistema chiuso e ancorato a logiche monopolistiche, con tutti i riflessi negativi che lo stesso reca quanto a concorrenzialità e qualità dei servizi offerti dalle *collecting*, e in termini di perdita di benessere dei consumatori, vale a dire degli autori, degli AIE e dei produttori di opere cinematografiche, televisive e audiovisive.

47. In proposito, le considerazioni svolte in precedenza in ordine ai mercati rilevanti assumono rilievo in relazione alla valutazione circa la legittimità delle condotte segnalate, ove si consideri la necessaria dipendenza del riparto della raccolta secondaria rispetto a quello della primaria: ciò significa che la capacità di operare in maniera realmente profittabile, per il tramite della riduzione della filiera distributiva all'interno di tale comparto, è allo stato inficiata dalla barriera all'entrata nel settore della ripartizione primaria di fatto costituita dagli accordi in commento, la quale risulta altresì corroborata da un'interpretazione parziale ed artificiosa della normativa di riferimento.

48. La possibile restrittività dell'intesa qui ipotizzata dovrebbe essere apprezzata anche considerando che il CCP costituisce un tassello dello sviluppo dei mercati relativi alla intermediazione/gestione dei diritti economici degli aventi diritto, correlati allo sfruttamento/utilizzazione delle opere dell'ingegno, siano essi diritti d'autore, diritti connessi o il

⁴⁴ [Cfr. a titolo esemplificativo i docc. 3, 6, 59, 60, 66 e 72 precedentemente richiamati.]

CCP: le menzionate attività, ove valutate in un'ottica sistemica, costituiscono l'insieme dell'offerta commerciale delle *collecting*.

Conseguentemente, ogni meccanismo teso a limitare l'ambito di operatività di queste ultime (ad esempio tramite l'introduzione di barriere all'entrata nei mercati oggetto del presente avvio), può dar luogo a effetti distorsivi nei mercati contigui, in quanto potenzialmente idoneo ad inficiarne le *performance* sia in termini globali, che di massa critica.

Alla luce di quanto premesso è, quindi, evidente come le condotte qui in esame potrebbero comprimere la capacità competitiva dei concorrenti anche in tali ambiti, posto che potrebbe essere compromessa la capacità delle *collecting* di offrire una gamma completa di servizi alle diverse categorie di titolari (ad esempio, gli autori, tipicamente tutelati da SIAE e i produttori di opere audiovisive).

49. Infine, tenendo conto delle osservazioni sopra svolte, le condotte qui contestate, che traggono origine dagli accordi sopra descritti del 1993 e del 1998, si ritiene assumano una valenza illecita dal recepimento in Italia della già citata direttiva *Barnier* per effetto del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che, come sopra illustrato, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina organica dei requisiti e delle caratteristiche di cui si devono dotare le *collecting* per operare nella gestione dei diritti d'autore, dei diritti connessi e del CCP.

IV.4 Il pregiudizio al commercio intracomunitario

50. Il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

L'intesa in esame potrebbe essere idonea a restringere il commercio tra gli Stati membri, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, in quanto le imprese coinvolte nell'infrazione sono attive a livello nazionale e l'intesa interessa tutto il territorio nazionale ed è potenzialmente idonea ad alterare la struttura del mercato, perché tende a ripartire i mercati relativi alla gestione del CCP settore video fra le sole imprese già presenti.

RITENUTO, pertanto, che, per le ragioni sopra esposte, le condotte poste in essere dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), dall'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), anche attraverso ANICA Servizi S.r.l., dall'Associazione Produttori Audiovisivi (APA) precedentemente denominata Associazione Produttori Televisivi (APT), anche attraverso APA Service S.r.l. (precedentemente anche APT Service S.r.l.), e dall'associazione Univideo, anche attraverso l'Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. (ASEA), nei mercati rilevanti come sopra individuati, appaiono configurare, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, una fattispecie restrittiva della concorrenza unica e complessa di ripartizione dei mercati dei relativi alla gestione del CCP video ed escludente dei concorrenti;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), di ANICA Servizi S.r.l., dell'Associazione Produttori Audiovisivi (APA) precedentemente denominata Associazione Produttori Televisivi (APT), di APA Service S.r.l. (precedentemente denominata APT Service S.r.l.), dell'associazione Univideo e di Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. (ASEA), per accertare l'esistenza della violazione dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, nonché dai soggetti che hanno presentato le segnalazioni di cui in premessa, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Claudia Angrisani;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazione della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2022.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Filippo Arena

Roberto Rustichelli